



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO MANNA	Presidente
ANNALISA DI PAOLANTONIO	Consigliere
CATERINA MAROTTA	Consigliere
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
ROBERTO BELLÈ	Consigliere

Oggetto:

Pubblico Impiego.
Personale docente.
Risarcimento
danni.

Ud. 4/5/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4024/2018 R.G. proposto da

Angelo SCASSA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi n. 16, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Vito, che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

Alma CONCATI TRONI, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 23, presso lo studio dell'avv. Cinzia De Micheli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Carapelle

- controricorrente -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso *ex lege*



- resistente -

avverso la sentenza n. 611/2017, depositata il 21.7.2017 della Corte d'Appello di Torino;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.5.2023 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, docente di ruolo di discipline meccaniche e tecnologiche, che prestò servizio presso l'I.I.S. «Beccari» di Torino, convenne in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la dirigente di quell'Istituto scolastico, attuale controricorrente, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica asseritamente subiti a causa dei comportamenti vessatori tenuti nei suoi confronti dal personale scolastico nell'arco temporale tra il 2001 e il 2013.

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda, escludendo la sussistenza degli estremi del *mobbing*, e la sua decisione venne confermata dalla Corte d'Appello di Torino, che rigettò l'impugnazione del docente.

Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La dirigente si è difesa con controricorso, mentre il Ministero si è limitato a depositare un atto di costituzione «ai fini della partecipazione all'udienza di discussione». Il ricorso è tuttavia trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-*bis*.1 c.p.c. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), in relazione all'art. 112 c.p.c., circa la rilevanza della



documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente prodotta dalla [dirigente] e dall'U.S.R. Piemonte». Secondo il ricorrente la corte d'appello sarebbe incorsa in un «macroscopico caso di omessa pronuncia», in particolare con riferimento al quarto motivo d'appello, non avendo considerato la falsità di alcuni documenti utilizzati dall'U.S.R. Piemonte e dalla dirigente nei due procedimenti disciplinari e nel processo penale per diffamazione avviati nei suoi confronti.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.1.1. Quantunque la rubrica faccia riferimento all'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», l'indicazione dell'art. 112 c.p.c. quale norma di diritto che si assume violata rende evidente che il vizio denunciato è piuttosto quello di «omessa pronuncia», come del resto reso esplicito nella successiva illustrazione del motivo. Sennonché, il quarto motivo d'appello è stato espressamente considerato nella motivazione della sentenza impugnata e trattato congiuntamente al terzo motivo.

Quella di cui si lamenta il ricorrente non è, quindi, un'omessa pronuncia, bensì una pronuncia di rigetto del motivo di appello, basata su una valutazione difforme a quella di parte in merito alla rilevanza dei fatti allegati (in particolare, «la produzione di documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente da parte della dirigente scolastica e dell'U.S.R. Piemonte») al fine della prova della «pianificazione di un *mobbing* sistematico».

1.1.2. Se considerato, invece, come denuncia di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», il motivo sarebbe comunque inammissibile.

Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello



che conferma la decisione di primo grado (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.; disposizione oggi trasfusa nell'art. 360, comma 4, c.p.c.). Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la decisione del tribunale e non può condividersi l'affermazione di parte ricorrente secondo cui i due giudici del merito avrebbero «fatto ricorso a diverse motivazioni». In realtà, la corte territoriale ha richiamato ampiamente la motivazione della sentenza di primo grado (da pag. 4 a pag. 8), senza alcuna dichiarazione di volersene discostare, aggiungendo poi le proprie considerazioni, in replica ai motivi d'appello. Occorre pertanto ricordare il già affermato e condivisibile principio per cui *«ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»* (Cass. n. 22601/2022; conf. Cass. nn. 7724/2022; 26774/2016).

2. Il secondo motivo di ricorso censura «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), in ordine al mancato riconoscimento di una strategica pianificazione del *mobbing* operata congiuntamente dalla [dirigente] e dall'U.S.R. Piemonte ai danni del [docente]».

2.1. Anche questo motivo è inammissibile.



2.1.1. Innanzitutto, deve essere qui ripetuto il rilievo che la censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non è consentita nel caso di decisione d'appello che conferma quella di primo grado.

2.1.2. In secondo luogo, il «mancato riconoscimento di una strategica pianificazione del *mobbing*» altro non è che il contenuto della decisione della (e confermata dalla) corte d'appello: l'accertamento negativo del diritto vantato dal ricorrente, per la ritenuta mancanza di prova della situazione di fatto allegata a sostegno della domanda. Non si tratta, pertanto, dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, bensì semplicemente dell'esito negativo del giudizio per il ricorrente, sulla base dell'accertamento del fatto demandato al giudice del merito e, di per sé, insindacabile in sede di controllo di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione della norma sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.». Il ricorrente imputa alla corte territoriale di non avere rispettato i giudicati intervenuti – all'esito delle impugnazioni dei due provvedimenti disciplinari annullati dal giudice del lavoro e del processo penale per diffamazione nel quale egli venne assolto – sulla falsità o quanto meno sulla dubbia provenienza di alcuni documenti utilizzati contro di lui dalla dirigente e dall'amministrazione scolastica.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. A prescindere da qualsiasi considerazione sui limiti soggettivi del giudicato (non risulta che il Ministero sia stato parte nel processo penale, mentre la dirigente rileva di non essere stata parte nei processi di impugnazione dei provvedimenti disciplinari), è decisivo ed assorbente il rilievo



che, nella sentenza impugnata, non si contraddicono i fatti accertati nelle sentenze che hanno definito quei processi, ma si afferma che da tali fatti e da tali accertamenti «non può trarsi quale automatica conseguenza l'esistenza del *mobbing*». Correttamente la corte d'appello ha concentrato la sua attenzione – non sui singoli episodi, ma – sulla vicenda nel suo complesso, giungendo alla conclusione che «Deve pertanto escludersi, alla stregua di quanto accertato in giudizio, che sia ravvisabile una molteplicità di comportamenti posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il lavoratore». Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere a tale conclusione non implica la negazione della presenza di documenti falsi o di dubbia provenienza nei procedimenti disciplinari e nel processo penale per diffamazione, ma soltanto la constatazione della mancanza di prova della consapevolezza dell'uso di prove non genuine, desunta anche dall'archiviazione dei procedimenti penali attivati nei confronti della controricorrente e di altri dipendenti dell'amministrazione scolastica.

4. Il quarto motivo denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, [n.] 3, c.p.c. per violazione della norma di cui all'art. 92 c.p.c.». Il ricorrente lamenta che sia stato respinto l'appello contro la condanna alla rifusione delle spese di lite pronunciata nei suoi confronti dal tribunale. Dall'illustrazione del motivo si comprende che la censura deve intendersi riferita anche alla condanna alla rifusione delle spese del grado d'appello, posto che il ricorrente si duole dell'eccessiva onerosità complessiva del carico delle spese.

4.1. Il motivo è inammissibile.



È infatti noto, e merita di essere condiviso, il principio per cui, *«in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa»* (ex multis: Cass. n. 18128/2020). In particolare, la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza non ha bisogno di giustificazioni, essendo piuttosto la decisione di compensazione a dover essere sorretta da «gravi ed eccezionali ragioni» da indicare nella motivazione e quindi sindacabile, ma solo nei ristretti limiti in cui è oggi denunciabile il vizio di omessa motivazione (v. Cass. n. 21400/2021).

5. Nella memoria illustrativa parte ricorrente ha chiesto la cancellazione di espressioni offensive contenute nel controricorso. Si tratta, tuttavia, di espressioni che «riguardano l'oggetto della causa» e funzionali all'illustrazione delle ragioni della difesa, sicché non vi è luogo ad emettere un provvedimento di cancellazione che, comunque, ha funzione meramente ordinatoria e rilievo esclusivamente nell'ambito del rapporto endoprocessuale tra le parti (Cass. nn. 27935/2020; 10517/2017).

6. Respinto il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente. La liquidazione segue in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per quanto riguarda il rapporto processuale con il Ministero resistente, che non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:



rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 4.5.2023.

Il Presidente
Antonio MANNA

